

D.L. 1-10-2007 n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

**34.** *Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#), alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo* <sup>(125)</sup>.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'[articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'[articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'[articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206](#). Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009 <sup>(126)</sup>.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'[articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

*2-bis.* Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro <sup>(127)</sup>.

*2-ter.* L'onorificenza di cui al comma *2-bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno <sup>(128)</sup>.

*2-quater.* Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo <sup>(129)</sup>.

*2-quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado <sup>(130)</sup>.

*2-sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto <sup>(131)</sup>.

*2-septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma *2-bis* <sup>(132)</sup>;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco <sup>(133)</sup>.

3. Alla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'[articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione» <sup>(134)</sup>.

*3-bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206](#) <sup>(135)</sup>.

*3-ter*. L'onere derivante dai commi 3 e *3-bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 <sup>(136)</sup>.

*3-quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#), in favore dei propri

iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta [legge n. 206 del 2004](#) <sup>(137)</sup>.

---

(125) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(126) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#). Vedi, anche, l'[art. 34-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 7-ter dell'[art. 3, D.L. 4 novembre 2009, n. 152](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(127) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(128) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(129) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(130) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(131) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(132) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 6 maggio 2008](#).

(133) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(134) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(135) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(136) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla [legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222](#).

(137) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma

3 ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.